



SENTENZA N. 142/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 72760** del registro di segreteria proposto da (omissis) e riassunto dalla di lui erede (omissis), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Sabrina Mautone, contro: INPS;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, premesso di essere stato dipendente civile del Ministero della Difesa con qualifica di Collaudatore di materiali acquistati all'estero, e, successivamente, dal 2007, di Capo Sezione Documentazione, sino al 2013, quando fu collocato in pensione per raggiunti limiti di età; premesso altresì di aver contratto l'infermità "sinusite cronica", riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla CMO con verbale del 21/5/1999 ed iscritta all'8° categoria della Tab. A e di aver presentato domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata in data 15/5/2012; tanto premesso, chiedeva a questa Corte il riconoscimento della pensione privilegiata di ottava categoria.

Si costituiva l'INPS e deduceva che l'art. 6 del D.L. 201/2011 aveva previsto l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, fatta eccezione per il personale appartenente

"al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico... salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"; in via preliminare di merito, eccepiva la prescrizione quinquennale; concludeva per il rigetto della domanda.

In corso di giudizio veniva disposta ed espletata CTU medico-legale.

Deceduto il ricorrente, il giudizio veniva riassunto dall'erede, che ne reiterava le conclusioni.

Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza ed il contestuale deposito della motivazione.

Considerato in

DIRITTO

La domanda va disattesa.

Dal parere medico-legale versato in atti, e la cui motivazione in questa sede si richiama, quale parte integrante della presente sentenza, si evince che il ricorrente era affetto da *"sinusite frontale cronica"*; tale patologia è stata ritenuta dipendente da causa di servizio dalla CMO, con verbale del 21/5/1999, ed iscritta all'VIII categoria della Tabella A.

Ai sensi dell'art. 64 del DPR 1092/73 *"il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio"*. Pertanto, trattandosi di dipendente civile dello Stato, i requisiti per la concessione della pensione privilegiata sono, oltre alla dipendenza da causa di servizio della patologia ed all'ascrivibilità della stessa alla tab. A, altresì l'inidoneità al servizio al momento della cessazione.

Diversamente, per i militari lo stato inabilitante non è richiesto, necessitando il riconoscimento della pensione privilegiata solo delle prime due condizioni.

Nel caso di specie, va inoltre rilevato che l'art. 6 del D.L. 201/2011 ha sancito l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, fatta eccezione per il personale appartenente *"al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico... la disposizione non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data"*.

La disposizione è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 2/2/2018, sul presupposto che il regime speciale apprestato dal legislatore rispecchia la peculiarità dei comparti "difesa, sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico", tenuto conto del più elevato livello di rischio ordinariamente connesso al servizio svolto nei comparti indicati.

L'eccezione concerne pertanto solo il personale di polizia, civile e militare, non contrattualizzato, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 165/2001, nel cui ambito non può farsi rientrare il ricorrente, che ha prestato servizio come perito tecnico-industriale del Ministero della Difesa, rientrando così nell'ambito del personale civile dell'Ente, e che, peraltro, è cessato dal servizio nel 2014 per anzianità e non per inabilità.

Ciò premesso in punto di disciplina applicabile, rileva inoltre l'Organo tecnico che *"l'oggetto della presente valutazione è l'accertamento della condizione di assoluta e permanente inidoneità alle mansioni proprie della qualifica, cagionata in misura prevalente da infermità o lesioni giudicate dipendenti da causa di servizio, all'epoca della risoluzione del rapporto di impiego avvenuta il 31/12/2013. Nel merito, la*

documentazione in atti consente di rilevare che il dipendente, alla data del collocamento in congedo, era affetto da sinusite frontale cronica, già condivisibilmente ascritta alla VIII categoria di Tabella A annessa al DPR 834/81. All'epoca, quindi, le condizioni psico-fisiche, tenuto conto sia della tipologia di infermità che dell'entità della menomazione da essa cagionata, risultavano ancora compatibili con l'idoneità a mansioni non connotate da particolare impegno o esposizione a fattori climatici estremi, quali quelle in concreto espletate dallo stesso presso il Distretto militare (poi denominato Centro Documentale) di Caserta sin dal 1999. Non sussistevano pertanto i requisiti utili alla concessione del richiesto trattamento pensionistico di privilegio".

Nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di PPO richiesta da dipendente civile dello Stato, e sussistendo i primi due requisiti, in ordine al terzo osserva invece la CML, nella già citata relazione in atti, che la menomazione cagionata dall'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio appare compatibile con una residua efficienza psico-fisica del periziato, sufficiente a consentirgli di espletare con la necessaria continuità e sicurezza le mansioni proprie della qualifica ricoperta.

Ne consegue che difetta il terzo requisito, onde potersi riconoscere la pensione di privilegio.

La valutazione medico-legale effettuata dal CML appare in questa sede condivisibile, in quanto sorretto da motivazione logica ed esaustiva e non ravvisandosi invero vizi motivazionali, evidenti *ictu oculi*, che inficino l'apparente attendibilità del richiamato parere.

Attesa la complessità della questione, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 8/3/2024, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE

Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

11.03.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli